

# Legge regionale 12 maggio 2009, n. 8

Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento.

(B. U. 3 giugno 2009, n. 22)

## Art. 1 (Oggetto)

1. La presente legge detta disposizioni per prevenire situazioni di difficoltà e consentire il pieno sviluppo della personalità dei soggetti con dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, sul presupposto del riconoscimento di tali disturbi (DSA) quali difficoltà specifiche di apprendimento che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.

2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e la [legge regionale 18 aprile 2008, n. 14](#) (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità), non trovano applicazione nei confronti degli alunni con DSA salvo concomitanza di specifiche patologie.

## Art. 2 (Finalità)

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

- a) garantire i necessari supporti ai soggetti con DSA, in funzione del diritto all'istruzione e alla formazione;
- b) assicurare lo sviluppo delle potenzialità dei soggetti con DSA;
- c) assicurare adeguate possibilità di individuazione dei casi a rischio, a partire dalla scuola dell'infanzia, e di diagnosi precoce, nella scuola primaria;
- d) sensibilizzare e formare gli insegnanti, i formatori, i referenti delle istituzioni scolastiche, gli operatori socio-sanitari e i genitori nei confronti delle problematiche legate a DSA;
- e) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra la famiglia, le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione e i servizi sanitari durante tutto l'arco di istruzione e formazione;
- f) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA, favorendone il successo scolastico e formativo e prevenendo eventuali blocchi nell'apprendimento;
- g) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate degli alunni con DSA;
- h) garantire ai soggetti con DSA uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito lavorativo.

## Art. 3 (Comitato tecnico-scientifico sui DSA)

1. Al coordinamento delle azioni preordinate al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 provvede il Comitato tecnico-scientifico sui DSA, nominato con deliberazione della Giunta regionale, e composto da:

- a) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di istruzione;
- b) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di sanità;
- c) un rappresentante dell'Azienda regionale Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL);
- d) un rappresentante dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;
- e) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro;
- f) un rappresentante dell'Associazione italiana dislessia (AID) della Valle d'Aosta;
- g) un logopedista designato dall'Associazione logopedisti valdostani;
- h) uno psicologo designato dall'Ordine degli psicologi.

2. Al Comitato tecnico-scientifico spetta:

- a) proporre un piano di formazione del personale scolastico dirigente e docente, degli operatori della formazione e degli operatori socio-sanitari sulle problematiche degli alunni con DSA;
- b) promuovere attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici per individuare gli alunni a rischio di DSA;
- c) documentare e diffondere buone prassi di interventi e iniziative sui DSA;
- d) coordinare e raccordare l'attuazione degli interventi, monitorarne e valutarne l'applicazione;
- e) curare le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attività svolte e la predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 9.

2bis. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spetta alcun compenso. [\(1\)](#)

#### Art. 4

##### *(Individuazione e diagnosi)*

1. E' compito delle istituzioni scolastiche regionali, ivi comprese quelle paritarie, attivare, a partire dalla scuola dell'infanzia, interventi idonei a individuare i casi potenziali di DSA degli alunni, al fine di programmare attività educative e didattiche volte al recupero di eventuali divari e all'acquisizione di competenze specifiche negli apprendimenti. Tali attività sono inserite nel Piano dell'offerta formativa predisposto da ogni singola istituzione scolastica.

2. Per gli alunni che presentino persistenti difficoltà, l'istituzione scolastica segnala alla famiglia l'opportunità di avviare un percorso diagnostico specifico.

3. La diagnosi di DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici assicurati dall'Azienda USL, anche attraverso convenzioni tra l'Azienda USL stessa e neuropsichiatri infantili o psicologi clinici, ed è comunicata dalla famiglia all'istituzione scolastica di appartenenza dell'alunno.

Art. 5  
(Attività di formazione)

1. Le istituzioni scolastiche regionali, ivi comprese quelle paritarie, nell'ambito del proprio Piano dell'offerta formativa, possono aderire alle proposte di formazione elaborate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3 e promuovere altre attività di formazione che rispondono a bisogni specifici rilevati nelle proprie scuole, al fine di favorire l'adozione di percorsi educativi individualizzati e l'applicazione di adeguate strategie didattiche per alunni con DSA.

2. Nell'ambito della formazione del personale socio-sanitario, sono attivate iniziative specifiche per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi socio-sanitari regionali preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA.

Art. 6  
(Misure educative e didattiche di supporto)

1. Gli alunni con diagnosi di DSA hanno diritto di fruire di appositi strumenti, dispensativi e compensativi, di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e delle attività di formazione, anche sulla base di quanto previsto dagli indirizzi ministeriali in materia.

2. Le istituzioni scolastiche regionali, ivi comprese quelle paritarie, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, per favorire il successo scolastico e formativo, individuano per gli alunni con DSA le misure utili a:

a) favorire l'adozione di percorsi educativi individualizzati e l'applicazione di adeguate strategie didattiche coltivando negli alunni un approccio positivo verso la scuola, aiutandoli a vivere l'apprendimento in condizioni di benessere favorendo il successo scolastico e formativo;

b) prevedere tecniche compensative che possano comprendere anche l'uso delle tecnologie informatiche e multimediali e degli strumenti di apprendimento facilitanti, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere o la possibilità di fruire di tempi di esecuzione più lunghi di quelli ordinari;

c) prevedere strategie compensative che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali e adeguati di apprendimento e prevedere, anche in considerazione della caratteristica bi-plurilingue della scuola valdostana, ove ritenuto opportuno dal consiglio di classe, forme di esonero valutativo rispetto ad alcune tipologie di prove scritte di lingua, potenziando in forma compensativa le prove orali.

3. Le misure di cui al comma 2 sono sottoposte a monitoraggio da parte dei docenti per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi, esaminandone i risultati con le famiglie nel consiglio di classe ed esplicitandoli nelle valutazioni previste nel piano annuale delle attività di cui alle disposizioni vigenti.

4. Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, le misure di cui al comma 2 devono garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, in riferimento alla

progettazione didattica individualizzata e personalizzata, agli strumenti compensativi e dispensativi utilizzati e alla possibilità di assegnare tempi più lunghi di esecuzione.

5. Le misure educative e di supporto adottate e i risultati conseguiti sono documentati a cura del consiglio di classe in apposito fascicolo che garantisce la continuità educativa e che segue l'alunno nel suo percorso scolastico/formativo.

#### Art. 7

##### *(Misure per progetti e azioni specifiche)*

1. La Regione promuove, anche mediante l'erogazione di contributi, particolari progetti a supporto e sostegno del percorso scolastico, formativo ed extrascolastico degli alunni con DSA, proposti da istituzioni scolastiche, enti, associazioni, cooperative o organismi operanti in ambito regionale sulle problematiche inerenti alle DSA.

2. Ulteriori contributi sono concessi alle famiglie di soggetti con DSA per l'acquisto di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici dei ragazzi, destinati allo studio quotidiano a casa.

3. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3.

4. I familiari fino al primo grado e gli affidatari di alunni con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche da svolgere a casa possono usufruire di orari di lavoro flessibili. Le modalità di esercizio delle predette agevolazioni sono demandate al contratto collettivo regionale di lavoro e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e degli altri enti del comparto unico regionale.

#### Art. 8

##### *(Concorsi pubblici)*

1. Nelle prove scritte dei concorsi e delle selezioni indetti dagli enti del comparto unico regionale, ai soggetti con DSA è assicurata la possibilità di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove.

2. Il candidato con DSA deve produrre, con la domanda di partecipazione al concorso o alla selezione, la certificazione sanitaria, che attesta la diagnosi di DSA, e specificare gli strumenti compensativi di cui necessita.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, apposite linee guida, distinte in base alla qualifica unica dirigenziale o alle categorie/posizioni per le quali sono banditi i concorsi o le selezioni, per uniformare l'operato delle commissioni esaminatrici in merito all'utilizzo degli strumenti compensativi di cui al presente articolo.

#### Art. 9

##### *(Clausola valutativa)*

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3 presenta alla Giunta e alla competente commissione consiliare regionale una relazione sulle attività promosse e realizzate in attuazione della presente legge, al fine di valutarne l'impatto e l'efficacia.

Art. 10  
*(Disposizioni finanziarie)*

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 7 è determinato, complessivamente, in euro 20.000 per l'anno 2009 e in annui euro 50.000 a decorrere dal 2010.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 negli obiettivi programmatici 1.3.2. (Comitati e commissioni) e 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede negli stessi bilanci, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03., al capitolo 61310 (Fondo regionale per le politiche sociali), per euro 20.000 per l'anno 2009 e annui euro 50.000 per gli anni 2010 e 2011.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11  
*(Disposizione finale)*

1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009/2010.

(1) Comma aggiunto dall'art. 1 della [L.R. 27 marzo 2012, n. 10.](#)

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 7 agosto 2009

In Aosta, il giorno sette (7) del mese di agosto dell'anno duemilanove con inizio alle ore otto e quattordici minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

## **LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN**

e gli Assessori

**Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente**

**Giuseppe ISABELLON**

**Albert LANIECE**

**Claudio LAVOYER**

**Laurent VIERIN**

**Marco VIERIN**

**Manuela ZUBLENA**

Si fa menzione che è assente giustificato l'Assessore Ennio Pastoret.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Massimo BALESTRA

---

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **2167** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO SUI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2009, N. 8. NOMINA MEMBRI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2009/ 31 DICEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

## LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 e, in particolare, l'articolo 20 che affida all'ufficio ispettivo tecnico della Sovrintendenza agli studi funzioni di supporto all'attuazione dell'autonomia scolastica ed alla realizzazione di progetti di innovazione metodologica-didattica;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2009, n. 8 recante "Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento" in sigla DSA;

VISTO in modo particolare l'articolo 3, comma 1) della sopraccitata l.r. 8/2009 che prevede la nomina di un Comitato tecnico-scientifico sui DSA composto da:

- a. un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di istruzione;
- b. un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di sanità;
- c. un rappresentante dell'Azienda regionale Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL);
- d. un rappresentante dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;
- e. un rappresentante della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro;
- f. un rappresentante dell'Associazione italiana dislessia (AID) della Valle d'Aosta;
- g. un logopedista designato dall'Associazione logopedisti valdostani;
- h. uno psicologo designato dall'Ordine degli psicologi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2) della l.r. 8/2009 di cui sopra, al Comitato di cui sopra spettano i seguenti compiti:

- a. proporre un piano di formazione del personale scolastico dirigente e docente, degli operatori della formazione e degli operatori socio-sanitari sulle problematiche degli alunni con DSA;
- b. promuovere attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici per individuare gli alunni a rischio di DSA;
- c. documentare e diffondere buone prassi di interventi e iniziative sui DSA;
- d. coordinare e raccordare l'attuazione degli interventi, monitorarne e valutarne l'applicazione;
- e. curare le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attività svolte e la predisposizione della relazione annuale sulle attività promosse e realizzate in attuazione della l.r. 8/2009;

PRESO ATTO che ogni Ente ha individuato un membro effettivo e un membro supplente quali componenti del Comitato in questione per il periodo 1° settembre 2009 / 31 dicembre 2011;

CONSIDERATO pertanto che sono stati designati quali membri effettivi i seguenti sigg.ri:

- Maria Plati, in rappresentanza dell'assessorato regionale competente in materia di istruzione;
- Paola Davico, in rappresentanza dell'assessorato regionale competente in materia di sanità;
- Giovanni Voltolin, in rappresentanza dell'Azienda regionale Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL);



- Serenella Besio, in rappresentanza dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;
- Nadia Savoini, in rappresentanza della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro;
- Mariagrazia Lumetta, in rappresentanza dell'Associazione italiana dislessia (AID) della Valle d'Aosta;
- Luciana Gonrad, designata dall'Associazione logopedisti valdostani;
- Angela Tonello, designata dall'Ordine degli psicologi;

CONSIDERATO altresì che sono stati designati quali membri supplenti i seguenti sigg.ri:

- Laura Ottolenghi, in rappresentanza dell'assessorato regionale competente in materia di istruzione;
- Gianni Nuti, in rappresentanza dell'assessorato regionale competente in materia di sanità;
- Raffaella Sanguineti, in rappresentanza dell'Azienda regionale Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL);
- Giulia Balboni, in rappresentanza dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;
- Marisa Rey, in rappresentanza della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro;
- Daniela Romeo, in rappresentanza dell'Associazione italiana dislessia (AID) della Valle d'Aosta;
- Antonella Lacroix, designata dall'Associazione logopedisti valdostani;
- Alfredo Mattioni, designato dall'Ordine degli psicologi;

RITENUTO OPPORTUNO che, in caso di impedimento o cessazione dal servizio dei componenti effettivi e supplenti di cui sopra dall'Ente di appartenenza, sia demandata al Sovrintendente agli studi, previa individuazione dai rispettivi Enti, l'eventuale nomina dei sostituti;

PRESO ATTO che i componenti dipendenti dall'Amministrazione regionale parteciperanno alla realizzazione di quanto sopra nell'ambito delle loro attività di servizio e pertanto senza ulteriori oneri a carico di questa Amministrazione;

CONSIDERATO che i rappresentanti degli altri Enti parteciperanno alle riunioni al di fuori dell'orario di servizio e che si è pertanto ritenuto opportuno prevedere un compenso forfettario pari a Euro 50,00 lordi per ogni riunione di durata corrispondente ad almeno due ore di effettiva presenza, da liquidare su presentazione di regolare nota, per un impegno massimo di 6 ore nell'anno 2009 e 12 ore nei successivi anni;

PRESO ATTO che, in sede di prima riunione, il Comitato tecnico-scientifico in questione definirà le modalità operative di funzionamento;

RITENUTO di nominare i membri del Comitato così come indicato nei punti 2 e 3 del dispositivo;

RITENUTO necessario impegnare, per il periodo 1° settembre 2009 / 31 dicembre 2011, una spesa complessiva di Euro 12.000,00 per l'attuazione di quanto sopra, giudicato congruo dall'ufficio supporto all'autonomia scolastica della Sovrintendenza agli studi, e così strutturata:

- anno 2009: compensi ai componenti del Comitato aventi diritto, oneri a carico dell'Ente e spese impreviste, per un importo di Euro 2.000,00;
- anno 2010: compensi ai componenti del Comitato aventi diritto, oneri a carico dell'Ente e spese impreviste, per un importo di Euro 5.000,00;
- anno 2011: compensi ai componenti del Comitato aventi diritto, oneri a carico dell'Ente e spese impreviste, per un importo di Euro 5.000,00;

VISTA la legge regionale 28 aprile 1998 n. 18 ed, in particolare, l'articolo 11, comma 2), capo II;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2757 del 19 agosto 1998 concernente le misure dei compensi da corrispondere agli incaricati esterni di organi collegiali quali commissioni giudicatrici di gare d'appalto, commissioni tecniche o consultive o di valutazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 dicembre 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2009/2011 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

RICHIAMATO l'obiettivo 130002 "Formazione del personale scolastico-innovazioni-sperimentazioni";

VISTO il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento Sovrintendenza agli studi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, lett. e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995 sulla presente proposta di deliberazione;

SU proposta dell'Assessore all'istruzione e cultura, Laurent Viérin;

AD unanimità di voti favorevoli,

#### DELIBERA

1) di approvare la costituzione del Comitato tecnico-scientifico sui DSA ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 2009, n. 8;

2) di nominare, per il periodo 1° settembre 2009/31 dicembre 2011, quali membri effettivi del Comitato di cui al punto 1), i sigg.ri:

- Maria Plati, in rappresentanza dell'assessorato regionale competente in materia di istruzione;
- Gianni Nuti, in rappresentanza dell'assessorato regionale competente in materia di sanità;
- Giovanni Voltolin, in rappresentanza dell'Azienda regionale Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL);

- Serenella Besio, in rappresentanza dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;
- Nadia Savoini, in rappresentanza della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro;
- Mariagrazia Lumetta, in rappresentanza dell'Associazione italiana dislessia (AID) della Valle d'Aosta;
- Luciana Gonrad, designata dall'Associazione logopedisti valdostani;
- Angela Tonello, designata dall'Ordine degli psicologi;

3) di nominare, per il periodo 1° settembre 2009/31 dicembre 2011, quali membri supplenti del Comitato di cui al punto 1), i sigg.ri:

- Laura Ottolenghi, in rappresentanza dell'assessorato regionale competente in materia di istruzione;
- Paola Davico, in rappresentanza dell'assessorato regionale competente in materia di sanità;
- Raffaella Sanguineti, in rappresentanza dell'Azienda regionale Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL);
- Giulia Balboni, in rappresentanza dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;
- Marisa Rey, in rappresentanza della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro;
- Daniela Romeo, in rappresentanza dell'Associazione italiana dislessia (AID) della Valle d'Aosta;
- Antonella Lacroix, designata dall'Associazione logopedisti valdostani;
- Alfredo Mattioni, designato dall'Ordine degli psicologi;

4) di prendere atto che i rappresentanti effettivi e supplenti dipendenti dall'Amministrazione regionale parteciperanno alla realizzazione di quanto sopra nell'ambito delle loro attività di servizio e pertanto senza ulteriori oneri a carico di questa Amministrazione;

5) di corrispondere agli altri rappresentanti effettivi e supplenti di cui sopra un compenso forfettario pari a Euro 50,00 lordi per ogni riunione di durata corrispondente ad almeno due ore di effettiva presenza, per un impegno massimo di sei ore nell'anno 2009 e 12 ore nei successivi anni, da liquidare su presentazione di regolare nota;

6) di demandare al Sovrintendente agli studi l'eventuale nomina dei sostituti in caso di impedimento o cessazione del servizio dall'Ente di appartenenza dei componenti di cui ai punti 2) e 3), previa individuazione dei rispettivi Enti;

7) di dare atto che, in sede di prima riunione, il Comitato tecnico-scientifico in questione definirà le modalità operative di funzionamento;

8) di impegnare la somma complessiva di Euro 12.000,00 (dodicimila/00) così suddivisa:

- Euro 2.000,00 (duemila/00) sul capitolo 20420 "Spese per il funzionamento di comitati e commissioni", dettaglio n. 15876 "Comitato tecnico-scientifico sui DSA (Disturbi

specifici di apprendimento)” del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2009, che presenta la necessaria disponibilità;

- Euro 5.000,00 (cinquemila) sul corrispondente capitolo e dettaglio del bilancio pluriennale della Regione 2009/2011 per l’anno 2010, e Euro 5.000,00 (cinquemila) per l’anno 2011, che presentano la necessaria disponibilità.

**Nuovo testo predisposto dalla V Commissione consiliare  
permanente, risultante dal coordinamento  
della proposta di legge n. 22 e del disegno di legge n. 23.**

Art. 1  
(*Oggetto*)

1. La presente legge detta disposizioni per prevenire situazioni di difficoltà e consentire il pieno sviluppo della personalità dei soggetti con dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, sul presupposto del riconoscimento di tali disturbi (DSA) quali difficoltà specifiche di apprendimento che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.
2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e la legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità), non trovano applicazione nei confronti degli alunni con DSA salvo concomitanza di specifiche patologie.

Art. 2  
(*Finalità*)

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:
  - a) garantire i necessari supporti ai soggetti con DSA, in funzione del diritto all'istruzione e alla formazione;
  - b) assicurare lo sviluppo delle potenzialità dei soggetti con DSA;
  - c) assicurare adeguate possibilità di individuazione dei casi a rischio, a partire dalla scuola dell'infanzia, e di diagnosi precoce, nella scuola primaria;
  - d) sensibilizzare e formare gli insegnanti, i formatori, i referenti delle istituzioni scolastiche, gli operatori socio-sanitari e i genitori nei confronti delle problematiche legate a DSA;
  - e) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra la famiglia, le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione e i servizi sanitari durante tutto l'arco di istruzione e formazione;
  - f) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA, favorendone il successo scolastico e formativo e prevenendo eventuali blocchi nell'apprendimento;
  - g) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate degli alunni con DSA;
  - h) garantire ai soggetti con DSA uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito lavorativo.

Art. 3  
(*Comitato tecnico-scientifico sui DSA*)

1. Al coordinamento delle azioni preordinate al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 provvede il Comitato tecnico-scientifico sui DSA, nominato con deliberazione della Giunta regionale, e composto da:
  - a) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di istruzione;
  - b) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di sanità;
  - c) un rappresentante dell'Azienda regionale Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL);
  - d) un rappresentante dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;
  - e) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro.
  - f) un rappresentante dell'Associazione italiana dislessia (AID) della Valle d'Aosta;
  - g) un logopedista designato dall'Associazione logopedisti valdostani;
  - h) uno psicologo designato dall'Ordine degli psicologi.
2. Al Comitato tecnico-scientifico spetta:
  - a) proporre un piano di formazione del personale scolastico dirigente e docente, degli operatori della formazione e degli operatori socio-sanitari sulle problematiche degli alunni con DSA;
  - b) promuovere attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici per individuare gli alunni a rischio di DSA;
  - c) documentare e diffondere buone prassi di interventi e iniziative sui DSA;
  - d) coordinare e raccordare l'attuazione degli interventi, monitorarne e valutarne l'applicazione;
  - e) curare le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attività svolte e la predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 9.

Art. 4  
*(Individuazione e diagnosi)*

1. E' compito delle istituzioni scolastiche regionali, ivi comprese quelle paritarie, attivare, a partire dalla scuola dell'infanzia, interventi idonei a individuare i casi potenziali di DSA degli alunni, al fine di programmare attività educative e didattiche volte al recupero di eventuali divari e all'acquisizione di competenze specifiche negli apprendimenti. Tali attività sono inserite nel Piano dell'offerta formativa predisposto da ogni singola istituzione scolastica.
2. Per gli alunni che presentino persistenti difficoltà, l'istituzione scolastica segnala alla famiglia l'opportunità di avviare un percorso diagnostico specifico.
3. La diagnosi di DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici assicurati dall'Azienda USL, anche attraverso convenzioni tra l'Azienda USL stessa e neuropsichiatri infantili o psicologi clinici, ed è comunicata dalla famiglia all'istituzione scolastica di appartenenza dell'alunno.

Art. 5  
*(Attività di formazione)*

1. Le istituzioni scolastiche regionali, ivi comprese quelle paritarie, nell'ambito del proprio Piano dell'offerta formativa, possono aderire alle proposte di formazione elaborate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3 e promuovere altre attività di formazione che rispondono a bisogni specifici rilevati nelle proprie scuole, al fine di favorire l'adozione di percorsi educativi individualizzati e l'applicazione di adeguate strategie didattiche per alunni con DSA.
2. Nell'ambito della formazione del personale socio-sanitario, sono attivate iniziative specifiche per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi socio-sanitari regionali preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA.

Art. 6  
*(Misure educative e didattiche di supporto)*

1. Gli alunni con diagnosi di DSA hanno diritto di fruire di appositi strumenti, dispensativi e compensativi, di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e delle attività di formazione, anche sulla base di quanto previsto dagli indirizzi ministeriali in materia.
2. Le istituzioni scolastiche regionali, ivi comprese quelle paritarie, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, per favorire il successo scolastico e formativo, individuano per gli alunni con DSA le misure utili a:
  - a) favorire l'adozione di percorsi educativi individualizzati e l'applicazione di adeguate strategie didattiche coltivando negli alunni un approccio positivo verso la scuola, aiutandoli a vivere l'apprendimento in condizioni di benessere favorendo il successo scolastico e formativo;
  - b) prevedere tecniche compensative che possano comprendere anche l'uso delle tecnologie informatiche e multimediali e degli strumenti di apprendimento facilitanti, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere o la possibilità di fruire di tempi di esecuzione più lunghi di quelli ordinari;
  - c) prevedere strategie compensative che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali e adeguati di apprendimento e prevedere, anche in considerazione della caratteristica bi-plurilingue della scuola valdostana, ove ritenuto opportuno dal consiglio di classe, forme di esonero valutativo rispetto ad alcune tipologie di prove scritte di lingua, potenziando in forma compensativa le prove orali.
3. Le misure di cui al comma 2 sono sottoposte a monitoraggio da parte dei docenti per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi, esaminandone i risultati con le famiglie nel consiglio di classe ed esplicitandoli nelle valutazioni previste nel piano annuale delle attività di cui alle disposizioni vigenti.
4. Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, le misure di cui al comma 2 devono garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, in riferimento alla progettazione didattica individualizzata e personalizzata, agli strumenti compensativi e dispensativi utilizzati e alla possibilità di assegnare tempi più lunghi di esecuzione.

5. Le misure educative e di supporto adottate e i risultati conseguiti sono documentati a cura del consiglio di classe in apposito fascicolo che garantisce la continuità educativa e che segue l'alunno nel suo percorso scolastico/formativo.

#### Art. 7

##### *(Misure per progetti e azioni specifiche)*

1. La Regione promuove, anche mediante l'erogazione di contributi, particolari progetti a supporto e sostegno del percorso scolastico, formativo ed extrascolastico degli alunni con DSA, proposti da istituzioni scolastiche, enti, associazioni, cooperative o organismi operanti in ambito regionale sulle problematiche inerenti alle DSA.
2. Ulteriori contributi sono concessi alle famiglie di soggetti con DSA per l'acquisto di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici dei ragazzi, destinati allo studio quotidiano a casa.
3. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3.
4. I familiari fino al primo grado e gli affidatari di alunni con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche da svolgere a casa possono usufruire di orari di lavoro flessibili. Le modalità di esercizio delle predette agevolazioni sono demandate al contratto collettivo regionale di lavoro e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e degli altri enti del comparto unico regionale.

#### Art. 8

##### *(Concorsi pubblici)*

1. Nelle prove scritte dei concorsi e delle selezioni indetti dagli enti del comparto unico regionale, ai soggetti con DSA è assicurata la possibilità di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove.
2. Il candidato con DSA deve produrre, con la domanda di partecipazione al concorso o alla selezione, la certificazione sanitaria, che attesta la diagnosi di DSA, e specificare gli strumenti compensativi di cui necessita.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, apposite linee guida, distinte in base alla qualifica unica dirigenziale o alle categorie/posizioni per le quali sono banditi i concorsi o le selezioni, per uniformare l'operato delle commissioni esaminatrici in merito all'utilizzo degli strumenti compensativi di cui al presente articolo.

#### Art. 9

##### *(Clausola valutativa)*

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3 presenta alla Giunta e alla competente commissione consiliare regionale una relazione sulle attività promosse e realizzate in attuazione della presente legge, al fine di valutarne l'impatto e l'efficacia.

#### Art. 10

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 7 è determinato, complessivamente, in euro 20.000 per l'anno 2009 e in annui euro 50.000 a decorrere dal 2010.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 negli obiettivi programmatici 1.3.2. (Comitati e commissioni) e 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede negli stessi bilanci, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03., al capitolo 61310 (Fondo regionale per le politiche sociali), per euro 20.000 per l'anno 2009 e annui euro 50.000 per gli anni 2010 e 2011.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10 bis  
*(Disposizione finale)*

Le disposizioni della presente legge trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010.